

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 01/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA	Aggiornato al: 14 aprile 2022 Fine esercizio:	

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.net
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: n. 5640
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca
 Numero REA: n. 1458105
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: 04256050875
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo

IDENTITA' E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:
 Cognome:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:
 Qualifica:
 Sede:
 Telefono:
 E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, il modulo "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori".

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare, con tutti gli strumenti a sua disposizione, in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

La concessione di una apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulla base delle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale Rischi, Centrale Allarme ecc.).

A seguito delle risultanze istruttorie (o già in fase di richiesta) potrebbero essere concordate tra le parti garanzie, quali ad esempio fideiussione, pegno titoli, ipoteca.

La concessione è, comunque, subordinata alla richiesta da parte del cliente.

L'età massima per la concessione della facilitazione è di 75 anni alla scadenza.

Per saperne di più è possibile consultare sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza":

- la Guida pratica della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici" che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto;
- la Guida pratica della Banca d'Italia "La Centrale Rischi in parole semplici", che aiuta a comprenderne il funzionamento.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 01/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA	Aggiornato al: 14 aprile 2022 Fine esercizio:	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

TIPO DI CONTRATTO DI CREDITO	Apertura di Credito a Consumatori
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	- Importo minimo: € 200,00 - Importo massimo: Non previsto
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	- Da rimborsare su richiesta della Banca
AL CONSUMATORE PUÒ ESSERE CHIESTO IN QUALSIASI MOMENTO DI RIMBORSARE L'IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	<p>La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di almeno due mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.</p> <p>Qualora vi sia un giustificato motivo, la Banca può altresì recedere dal Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata A/R o altro supporto durevole.</p>

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 01/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA	Aggiornato al: 14 aprile 2022 Fine esercizio:	

COSTI DEL CREDITO

TASSO DI INTERESSE	<u>fino € 5.000,00</u> Tasso Fisso: 11,00% <u>oltre € 5.000,00</u> Tasso Fisso: 11,00%
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato ipotizzando: <ul style="list-style-type: none"> • Accordato: 1.500,00 Euro • Tasso debitore nominale annuo Fisso: 11,00% • Commissione onnicomprensiva: 0,50% • Spese collegate all'erogazione del credito: 0 Euro • Altre spese: 0 Euro • Interessi: 40,00 Euro • Oneri: 7,50 Euro Il TAEG sopra riportato è calcolato in base al presupposto che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito che è convenzionalmente pari a 3 mesi. <u>TAEG: 13,52%</u>
EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO	Imposta sostitutiva per le aperture di credito a tempo determinato superiori a 18 mesi: 0,25% dell'importo erogato Spese invio comunicazione ai sensi del D.lgs.385/1993: 0 Commissione onnicomprensiva: 2,00% sull'importo affidato (aliquota annuale) Periodicità di addebito della commissione onnicomprensiva: trimestrale. La commissione onnicomprensiva è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, ed addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento
CONDIZIONI IN PRESENZA DELLE QUALI I COSTI RELATIVI AL CONTRATTO DI CREDITO POSSONO ESSERE MODIFICATI	Ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo, con comunicazione scritta e preavviso di almeno due mesi, recante evidenziata la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". In tal caso il Cliente potrà recedere senza spese entro il termine di preavviso per l'applicazione della modifica, liquidandosi il rapporto alle precedenti condizioni: le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti tale diritto di recesso prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 01/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA	Aggiornato al: 14 aprile 2022 Fine esercizio:	

COSTI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati interessi di mora al:</p> <p><u>TASSO DEBITORE ANNUALE EXTRAFIDO SULLE SOMME UTILIZZATE</u></p> <p style="text-align: center;">11,00%</p> <p>In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore la:</p> <p><u>COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE</u></p> <p>La Commissione d'Istruttoria Veloce si applica in caso di sconfinamento e a ogni incremento dello sconfinamento.</p> <p>La Commissione d'Istruttoria Veloce è applicata in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.</p> <p style="text-align: center;">€ 0,00</p> <p>Franchigia, una sola volta a trimestre per sconfinamenti fino a € 500,00 di durata non superiore a sette giorni consecutivi.</p> <p><u>INTERESSI DI MORA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MATURATI</u></p> <p style="text-align: center;">11,00%</p> <p>Gli interessi di mora sono calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità (1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati). Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.</p>
---	--

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 01/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA	Aggiornato al: 14 aprile 2022 Fine esercizio:	

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

DIRITTO DI RECESSO	<p>SI</p> <p>Il Cliente può recedere entro quattordici giorni dalla stipula del presente contratto. Il Cliente, trascorsi quattordici giorni dalla stipula del contratto, può recedere in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.</p> <p>La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di almeno due mesi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.</p> <p>La Banca può altresì sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.</p>
CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI	<p>SI</p> <p>La Banca al fine della verifica del merito creditizio provvede a consultare banche dati (CRIF e Centrale dei Rischi), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca è tenuta ad informare il Cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.</p>

/

COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA

La Commissione onnicomprensiva è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento.

Esempio: Modalità di calcolo

COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA (CO)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione CO	0,50%
Importo dell'affidamento concesso	€ 1.500,00
Modalità di calcolo della CO	1.500,00 * 0,50%
Importo CO (trimestrale)	€ 7,50

RECLAMI E RICORSI STRAGIUDIZIALI



Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione dedicata alla gestione dei reclami ("Funzione Reclami") della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	 ANNUNCIO PUBBLICITARIO		Rel. 01/2022
	APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DA RIMBORSARE SU RICHIESTA DELLA BANCA	Aggiornato al: 14 aprile 2022 Fine esercizio:	

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.